

VITTORIO EMANUELE II

Relazione sul Progetto di Legge

per l'ordinamento del Ministero pubblico.

Si richiè già come da questa ^{presentato} ^{di legge} ⁱⁿ ^{la} Camera adottato il progetto inteso a regolare gli effetti dell'immovibilità de' giudici, e ciò che spetta alla disciplina dell'ordine giudiziario, presentemente occorre di avvisare di provvedimenti che sono necessari a riordinare e reconstituire il Ministero pubblico, collocandolo in quel grado di libertà, e di indipendenza che dee occupare a fronte di una Magistratura immovibile e perciò indipendente.

Se l'ordine giudiziario, quantunque sia una emanazione del potere esecutivo e talmente costituito che nell'esercizio delle sue funzioni non può ricevere ispirazioni e norme che dalla legge, e per ciò è fatto da quello indipendente, quasi ne fosse emancipato, talché esso pure assume il nome di potere, e mestieri che sorga d'impetto a lui un' autorità ugualmente libera e forte che rappresentando il Governo, e recando a se la protezione di

S

tutti gli interessi sociali possa ricevere
dargli all'uopo i suoi giusti termini,
e valga pure, qual forza morale a
produrre nelle vie spertanti all'amministrazione
della giustizia quell'attività,
quel moto che dee propriamente emanare
dal potere esecutivo.

Così, se il potere giudiziario è
reso, nel modo che si è detto, indipendente
dal potere esecutivo, il Ministero pubblico,
partecipando all'indipendenza di
questo, del quale è come il Mandatario,
vuol essere a sua posta esente
da soggezione all'autorità giudicante.

Così fatta indipendenza del
Ministero pubblico emergerà, o Signori,
dal complesso delle disposizioni del
progetto di legge che ho l'onore di
presentarvi, il quale mira per una
parte a stabilire i rapporti che
devono esistere tra esso Ministero
pubblico ed il Governo, del quale
fara l'organo nei termini natural-
mente prescritti dalla legge fonda-
mentale dello Stato che domina tutti
i poteri, ed a regolare per
l'altra parte quelli che seggono
operarivi tra lo stesso Ministero e
l'ordine giudiziario.

SS

La legge è divisa in quattro capi

Contiene il primo due disposizioni le quali dichiarano l'oggetto della istituzione, collocandola perciò sotto alla immediata direzione del potere esecutivo.

Versa il capo secondo sulla interna costituzione del Ministero pubblico e sul modo col quale dovrà esercitare il suo ufficio presso all'autorità giudicante.

La disciplina è l'argomento del terzo capo. Qui è stabilito tra i funzionari del Ministero pubblico un ordine di gerarchia al tutto necessario per la conservazione di quella, e per identità di ragione sono rese comuni a tali funzionari alcune disposizioni che si trovano comprese nella legge sull'inamovibilità dei giudici.

Viene in questo capo (art. 14.) più espressamente significata la indipendenza del Ministero pubblico dall'autorità giudicante, ove si dichiara che questa non potrà esercitare sugli uffiziali di esso Ministero alcuna censura ma come al Ministero pubblico è dato il carico d'irrigitare sulla condotta dei giudici, e di promuovere

(11) Veggasi l'art. 61. Della legge francese
20. Aprile 1810.

contro di loro l'azione disciplinale, pare
essendo conveniente di indicare ai
corpi giudiziari il modo, col quale
potrebbero all'uopo reclamare contro agli
ufficiali di esso Ministero che fossero
per dimenticare i loro doveri (1.)

Finalmente nel quarto ed ultimo
capo più specificatamente si tratta
delle attribuzioni del Ministero pubblico.

Qui è definito il modo col
quale possa o debba intervenire nelle
materie o penali, o civili, o nelle dis-
-ciplinari: in sono designati i
suoi precipui doveri, e determinati
i suoi poteri, tanto che, vigilando di-
-continuo su tutti e sopra tutto, possa
con ogni maggiore efficacia conseguire
il fine della sua istituzione emi-
-nentemente sociale, ed assolutamente
necessaria

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ecc.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Ministro dell'interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgere i motivi e di sostenere la istruzione.

Del Ministero pubblico

Capo I^o

Disposizioni generali

Art. 1^o

Il Ministero pubblico veglia all'esecuzione delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla difesa dei diritti dello Stato, dei Corpi morali e delle persone amministrate.

Promuove la repressione dei reati.

Ha esequire i giudicati.

Art. 2.

Il Ministero pubblico è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Ordine giudiziario, ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Capo II

Dell'organizzazione del pubblico Ministero

Art. 3.

Le funzioni del Ministero pubblico presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello sono affidate a Procuratori Generali del Re.

Ogni Procuratore Generale ha il numero 3 sostituti determinati dalla legge.

3

I Sostituti partecipano all'esercizio delle funzioni del Procuratore Generale sotto la sua direzione.

Uno di essi ha grado distinto col titolo di Primo Sostituto.

Art. 4.

Le funzioni del pubblico Ministero presso i Tribunali provinciali sono affidate a Procuratori del Re.

Ciascun Procuratore del Re avrà il numero di Sostituti determinato pure dalla legge.

Negli uffici presso i Tribunali provinciali divisi in più sezioni un Sostituto ha grado distinto col titolo di Primo.

Art. 5.

Nei casi di assenza ed impedimento dei Procuratori Generali o dei Procuratori del Re ne fanno le veci i primi Sostituti, ed in loro mancanza i Sostituti secondo l'ordine dell'anzianità.

Art. 6.

In caso di assenza, quando il Capo dell'ufficio ed i suoi Sostituti o Delegati siano assenti ed impediti, le funzioni del pubblico Ministero sono provvisoriamente adempite da un giudice della corte o del Tribunale destinato dal Presidente il quale ne dà avviso al Ministro della giustizia.

Art. 7.

Le funzioni del pubblico Ministero presso i Giudici di mandamento sono esercitate dai Commissari di sicurezza pubblica nei luoghi ove non stabiliti, in loro mancanza, impedimento od assenza, dal Sindaco della Comune, il quale può surrogarsi o il Vice-Sindaco o un Membro del Consiglio Municipale da lui destinato.

Non è derogato alle disposizioni dell'ultimo alinea dell'art. 33. della legge di procedura criminale.

Art. 8.

Dove esiste un Tribunale di polizia in virtù dell'art. 240 del Codice di procedura criminale, può essere stabilito con Decreto Reale un ufficiale col titolo di Procuratore speciale per disimpegnare le funzioni del pubblico Ministero.

Capo III

Della Disciplina

Art. 9.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio.

I Procuratori Generali presso le Corti d'appello hanno la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del pubblico Ministero nel Distretto della Corte a cui appartengono.

I Procuratori del Re hanno la sorveglianza su tutti gli Ufficiali del pubblico Ministero della loro provincia.

Art. 10.

La sospensione dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni del pubblico Ministero.

Non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni e maggiore di un anno.

Essa imposta la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il caso previsto dal seguente articolo quando non segua condanna.

Art. 11.

Ogni Ufficiale del pubblico Ministero, contro cui sia lasciato un mandato d'arresto e l'intendenza sospesa o pienamente lall'esercizio delle sue funzioni sino al giudizio definitivo.

Art. 12.

I Procuratori del Re informeranno il Procuratore Generale da cui dipendono degli ordini disciplinari da loro dati riguardo agli Ufficiali del pubblico Ministero sottoposti alla loro sorveglianza, ed il Procuratore Generale ragguaglierà il Ministro della giustizia degli ordini predetti e di quelli per suo parte emanati.

Art. 13.

Se il Procuratore Generale presso le Corti di cassazione, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscere abusi o gravi mancanze per parte degli Ufficiali del pubblico Ministero stabiliti presso le Corti d'appello ed i Tribunali, dovrà fare al Ministro della giustizia le opportune rappresentanze, affinché gli abusi vengano tolti e le mancanze represso.

Art. 14.

L'autorità giudicante non può esercitare veruna censura sugli Ufficiali del pubblico Ministero, salvo le attribuzioni dei Presidenti per la polizia delle udienze.

Le Corti devono però rendere informato il Ministro della giustizia ogni qualvolta gli Ufficiali del pubblico Ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, e ne compromettano l'onore, la

deliberazioni e le sentenze.

I Tribunali provinciali hanno informare il Primo Presidente ed il Procuratore Generale presso alle Corti d'appello dei rimproveri che stiano potersi fare agli ufficiali del pubblico ministero esistenti appo di loro, o presso ai Tribunali di polizia della loro provincia.

Art. 15.

Le Disposizioni della legge concernenti i reati imputati a membri delle Corti o Tribunali saranno applicabili agli Ufficiali del pubblico ministero stabiliti presso i Corpi medesimi.

Capo IV.

Delle attribuzioni del ministero pubblico.

Art. 16.

In materia penale il pubblico ministero procede per via d'azione. Nel civile interviene soltanto col mezzo di conclusioni, e non procede per via d'azione, se non nei casi dalla legge specificati.

Art. 17.

Il ministero pubblico dà secondo le forme della procedura le sue conclusioni:

In tutti gli affari che per disposizione di legge gli debbono essere comunicati, ed in quelli di cui la Corte od il Tribunale gliene abbia ordinato la comunicazione per l'esame di questioni a tal fine specificate.

Può sempre chiedere la parola negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze, e conchiudere, se lo stima, nell'interesse della giustizia.

Art. 18.

Un ufficiale del pubblico ministero debbe assistere a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali.

In mancanza del suo intervento, l'udienza non è legittima.

Art. 19.

Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

Art. 20.

Il pubblico ministero non può assistere alle deliberazioni delle Corti e dei Tribunali per la decisione delle cause civili che criminali. Debbe però essere sempre chiamato, ed intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 21.

L'esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico Ministero secondo che è disposto nel Codice di procedura criminale.

Nelle cause civili il pubblico Ministero fa eseguire l'ufficio le sentenze in quanto interrompono l'ordine pubblico.

Per ciò che concerne l'interesse de' privati, giunge, ove il uopo, agli uffici di adempire al proprio dovere.

Art. 22.

Gli Ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la porta pubblica.

Art. 23.

Occorrendo di fare rappresentazioni sia per l'osservanza delle leggi e de' Regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio ed alla disciplina, il Procuratore Generale ed il Procuratore del Re richiede, ed il Presidente della Corte o del Tribunale convocava un'assemblea generale, questa delibera sulle requisitorie che si sono presentate.

Tutte delle requisitorie che delle deliberazioni gli Ufficiali anzidetti danno comunicazione nell'ordine gerarchico al Ministro della giustizia.

Art. 24.

Ogni qual volta il pubblico Ministero viene a scoprire l'esistenza d'un diritto spettante al Demanio dello Stato, debbe darne avviso al Ministro delle Finanze.

Art. 25.

Il pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali esercita sorveglianza ed ispezione:

1.^{mo} Sopra gli Ufficiali delle Segreterie delle rispettive Corti, dei Tribunali e dei Giudici di mandamento;

2.^o Sopra gli Uffizi.

Invigila eziandio per l'osservanza della disciplina quanto agli Avvocati ed ai Procuratori.

Art. 26.

È attribuita al pubblico Ministero la sorveglianza in via di polizia

Sulle carceri giudiziarie.

Art. 27.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Procuratore Generale rende conto all'Assemblea generale della Corte d'appello radunata in Camera di Consiglio del modo in cui la giustizia venne amministrata in tutto il Distretto della Corte nell'anno precedente, nota gli abusi che furono invariabilmente, fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene del servizio, e trasmette al Ministro della giustizia una copia del suo rendimento di conto, delle sue requisitorie, e delle deliberazioni intervenute sopra di esse.

Art. 28.

Nella medesima Assemblea il Procuratore Generale presenta alla Corte una lista dei Giudici di prima istanza e di mandamento del Distretto, che si sono maggiormente distinti nell'adempimento dei loro doveri,

la Corte fa sulla lista le aggiunte ed annotazioni che creda ed il Procuratore Generale la trasmette quindi al Ministro della giustizia.

Art. 29.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al Ministro della giustizia uno stato degli affari spediti dalla Corte nel corso dell'anno precedente e di quelli che rimasero a spedirsi, indica i punti, sopra i quali l'esperienza avrà fatto conoscere i vizi o l'insufficienza della legge, e nota gli inconvenienti ed abusi, ai quali occorre di riparare nell'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato.

Art. 30.

I Procuratori del Re sono tenuti di inviare nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno al Procuratore G.^{le} uno stato generale del movimento degli affari di criminali che civili presso al Tribunale ed agli uffici annessi,

Art. 31.

I Procuratori Generali nelle stesse epoche trasmettono al Ministro della giustizia uno stato corrispondente a quello indicato nell'articolo precedente, per gli affari delle Corti e degli uffici annessi, e gli rassegnano gli stati loro trasmessi.

Qui Procuratori del Re con le loro osservazioni.
Venne dato 29. Aprile 1891.

Pietro Emanuele

Getugno

N.º 69.

Progetto di legge
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 30 Aprile 1871.

Ordinamento del Ministero Pubblico.